



GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone  
Frazione Fè, 2  
10070 – Ceres (TO)  
**Regione Piemonte**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**  
**Asse IV Leader**

**Programma di Sviluppo Locale**

***“Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato”***

**BANDO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

**MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese**

**az. 2: Creazione di microimprese**

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

- Allegato A 1 - Descrizione sintetica del progetto e piano degli investimenti per l'avvio dell'attività
- Allegato A 2 - Requisiti minimi del business plan
- Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario/i dell'area e/o dell'immobile oggetto degli interventi
- Allegato A 4 - Dichiarazione in materia di *de minimis*
- Allegato A 5 - Turismabile: principi guida per la valutazione della accessibilità delle strutture

Allegato B - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato C - Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

## Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 5.

## Articolo 2 - Obiettivi della misura

Secondo quanto previsto dal PSL, l'Azione 2 della Misura 312 si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

<p><i>OBIETTIVI DELL'AZIONE</i></p>	<p>Sulla base del PSR 2007-2013, gli obiettivi principali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) consolidare e qualificare le attività produttive e di servizi esistenti e creare nuova occupazione qualificata, duratura e stabile, superando la frammentazione del sistema produttivo;</li><li>2) diversificare l'economia rurale, mantenere e creare nuove opportunità occupazionali;</li><li>3) aumentare la competitività del sistema economico locale, incentivare l'integrazione intersettoriale e la costruzione di microfiliere locali, favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali in contesti caratterizzati da marginalità socio-economica, valorizzare l'universo delle lavorazioni di prodotti e di manufatti artistici e tipici realizzati in un'ottica innovativa, creare quei circuiti produttivi e commerciali atti a sviluppare attività di settori di nicchia specifici in stretta connessione con il territorio.</li></ol> <p>I suddetti obiettivi sono declinati come segue nel Piano di Sviluppo Locale del GAL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ incrementare la presenza di imprenditori, con particolare attenzione ai progetti di nuova impresa proposti da giovani e da donne;</li><li>➤ rispondere al fabbisogno di nuove attività e di servizi turistici, con particolare riferimento a quelle legate e/o dedicate al "turismo accessibile";</li><li>➤ sostenere i progetti di nuova impresa che consentono di avviare microfiliere locali nei settori dell'artigianato tipico, dei prodotti tipici agroalimentari, dei servizi turistici innovativi e di qualità, dello sviluppo e applicazione delle fonti rinnovabili.</li></ul> <p>L'Azione inoltre consente di dare una attuazione operativa alla Linea di intervento 3 del PSL, sostenendo finanziariamente quei progetti di impresa in montagna che dimostrano reali possibilità di avvio e sviluppo nel contesto socio-economico dell'area GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e che possono essere stati oggetto di attività di accompagnamento da parte dello Sportello attivato dal GAL a valere sulla Misura 321- azione 1.a.</p>
-------------------------------------	--

## Articolo 3 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Ala di Stura	Corio	Rubiana
Balme	Germagnano	Traves
Cantoira	Groscavallo	Usseglio
Caprie	Lemie	Val della Torre
Ceres	Mezzenile	Viù
Chialamberto	Monastero di Lanzo	
Coassolo T.se	Pessinetto	

2. Sono esclusi gli investimenti localizzati nei comuni di Balangero, Cafasse, La Cassa, Lanzo Torinese, Givoletto, Vallo e Varisella, in quanto il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte non ammette il sostegno su Misure dell'Asse III a imprese ubicate in aree classificate dal P.S.R. come "poli urbani".

#### Articolo 4 - Beneficiari

Microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), costituite in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della domanda di contributo (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale) e che abbiano sede operativa nell'area ammissibile del GAL.

Le microimprese devono operare nel settore turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico, dei prodotti agroalimentari, dell'artigianato (lavorazioni legno, ferro, pietra, ceramica), delle fonti energetiche rinnovabili collegate alle risorse naturali disponibili nell'area GAL.

Non sono ammissibili:

1. le domande presentate da microimprese che intendano ri-avviare la *stessa attività*<sup>1</sup> che svolgevano fino a due anni prima tramite imprese costituite e attive nello *stesso settore* di attività<sup>2</sup>.  
La retroattività di due anni viene calcolata a far data dalla presentazione della domanda di contributo sul presente bando
2. le domande presentate da microimprese in cui almeno il 60 per cento del capitale non appartenga a soci che non erano imprenditori nello stesso settore di attività<sup>2</sup> al momento della costituzione dell'impresa. Nel caso di società di persone (s.a.s. o s.a.p.a.), per il calcolo di tale percentuale non vanno considerati i soci di capitale
3. le domande presentate da imprese agricole

Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati<sup>3</sup>, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Per la definizione di *stessa attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

<sup>2</sup> Per la definizione di *stesso settore* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

<sup>3</sup> Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

## **Articolo 5 - Tipologia investimenti ammissibili**

Sono finanziabili gli investimenti finalizzati a:

- a) sostenere i progetti di nuova impresa nei settori dell'artigianato tipico, dei prodotti tipici agroalimentari, dei servizi turistico-ricettivi innovativi e di qualità, dello sviluppo e applicazione delle fonti rinnovabili;
- b) sostenere le spese necessarie per dare avvio al nuovo progetto di impresa, secondo le voci di spesa ammissibili di cui al successivo articolo.

## **Articolo 6 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- spese di costituzione societaria;
  - acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
  - acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso hardware) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;
  - acquisto e realizzazione di software;
  - adeguamenti strutturali strettamente connessi alla funzionalità degli interventi, nella misura massima del 40% dell'investimento totale;
  - consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.
3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) N. 1698/2005. L'IVA non è ammissibile a contributo.
4. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

## **Articolo 7 - Spese non ammissibili**

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- IVA

---

<sup>4</sup> Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

## **Articolo 8 - Agevolazioni previste**

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati nel successivo articolo 8.

## **Articolo 9 - Limiti degli investimenti**

1. Il GAL fissa i limiti fino a un massimo di spesa ammissibile pari a 300.000 euro (max 120.000 euro di contributo pubblico in regime di de minimis) e un limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 15.000.
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

## **Articolo 10 - Ripartizione risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312 azione 2 risultano pari a € 600.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

## **Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità**

1. Al momento della domanda di finanziamento le microimprese beneficiarie devono essere costituite in data non anteriore a 180 giorni (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale).
2. Sono ammissibili le domande di finanziamento presentate da microimprese inattive, purché diventino attive per ottenere l'erogazione anche solo parziale (anticipo) del contributo pubblico.
3. La partecipazione al bando è subordinata alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sostenibilità economica e di apposito business plan (descrittivo e numerico) il cui contenuto è riportato in Allegato A.1 e Allegato A.2.
4. La validazione del business plan da parte dell'Amministrazione provinciale rappresenta il **requisito indispensabile** per la presentazione della domanda di contributo. La validazione sarà assicurata dal Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, a cui dovrà essere inviato il business plan sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, secondo i seguenti quattro criteri:
  - completezza, riferita alla presenza di tutte le informazioni ed elaborazioni necessarie;
  - coerenza, riferita alla chiarezza dei rimandi interni e all'omogeneità delle valutazioni e delle informazioni utilizzate nelle diverse sezioni;
  - presenza di dati, fonti, argomentazioni a supporto delle considerazioni economico e finanziarie presentate;

- equilibrio dell'impresa: il business plan dovrà indicare le condizioni di equilibrio dell'impresa e contenere indicatori di equilibrio finanziario e redditività.

I servizi dell'Amministrazione provinciale per la creazione di nuove imprese sono resi nel rispetto degli indirizzi del POR FSE 2007-2013 Regione Piemonte per l'annualità in corso, disponibili alla pagina:<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/integrati/htm> o mediante servizi analoghi per beneficiari in possesso esclusivamente dei requisiti del presente bando.

5. Le microimprese che presentano domanda di finanziamento:
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
  - devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
  - devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
  - devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
  - devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture, a partire dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
  - devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis" e alle successive Comunicazioni della Commissione Europea;
  - devono adottare soluzioni tecnologicamente avanzate e ecosostenibili dal punto di vista ambientale.

## **Articolo 12 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie**

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
  - ▶ del punteggio attribuito a priorità di **livello generale, come definito al** successivo comma 3;
  - ▶ del punteggio attribuito alla **qualità progettuale**, secondo i parametri fissati al successivo comma 4.
 Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.
3. Le **priorità di livello generale (A)** - in coerenza con gli obiettivi della linea di intervento 3 del Piano di Sviluppo del GAL - sulla base delle quali verranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente/legale rappresentante: giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 2
Richiedente/legale rappresentante: donna	Punti 2
L'intervento è proposto da imprese/società il cui titolare/legale rappresentante/soci dispongano di un titolo di studio e/o di attestati professionali specifici per il settore di intervento in cui si intende avviare l'attività (ad esempio, diploma di scuola alberghiera per chi intende realizzare una nuova impresa nel settore turistico-ricettivo).	1 pt. per ogni titolo ritenuto idoneo (fino a un max di 5 pt.)
Recupero di un immobile in stato di abbandono (anche parziale) o di degrado	Punti 4
Adozione di interventi che migliorino l'inserimento dell'immobile nel contesto dell'ambiente alpino (rivestimenti in pietra e legno, balconi in legno, etc.)	Punti 1
Adozione di interventi per ridurre i consumi energetici (specificare quali interventi si adottano all'interno del business plan)	Punti 3
Utilizzo di fonti energetiche alternative o a basso impatto ambientale per sostenere i consumi della propria azienda o per ridurre i costi di gestione	Punti 3
<b><i>Punteggio massimo tipo (A)</i></b>	<b><i>Max punti 20</i></b>

4. I punteggi sulla base dei quali sarà valutata la **qualità del progetto (B)** sono i seguenti:

<b>B.1 - Completezza e approfondimento degli aspetti relativi alla performance economica-finanziaria (Allegato A.2 – sezione 3)</b>	
La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un <b>equilibrio</b> economico e finanziario è <b>sufficientemente</b> chiara e approfondita	Punti 3
La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un <b>equilibrio</b> economico e finanziario è <b>molto</b> chiara e approfondita	Punti 10
<b><i>Punteggio massimo tipo (B.1)</i></b>	<b><i>Max punti 10</i></b>

<b>B.2 - Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto di impresa (Allegato A.2 - sezione 2.4)</b>	
La descrizione degli aspetti organizzativi e attuativi è <b>sufficientemente</b> chiara e approfondita	Punti 5
La descrizione degli aspetti organizzativi e attuativi è chiara e approfondita	Punti 10
La descrizione degli aspetti organizzativi e attuativi è <b>molto</b> chiara e approfondita	Punti 15
<b><i>Punteggio massimo tipo (B.2)</i></b>	<b><i>Max punti 15</i></b>

<b><i>B.3 - Qualità del progetto (contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSL nelle linea di intervento 1 e 2)</i></b>	
<b>Settore turistico-ricettivo</b>	
La struttura che si adatta/recupera raggiunge al termine dell'intervento i criteri di accessibilità e fruibilità previsti dal progetto "Turismabile" della Regione Piemonte (Allegato A.5 del bando).	Punti 4
La struttura che si adatta/recupera raggiunge, al termine dell'intervento, almeno la metà dei criteri di accessibilità e fruibilità previsti dal progetto "Turismabile" della Regione Piemonte (Allegato A.5 del bando).	Punti 2
Il servizio di accompagnamento turistico (nel caso il progetto di impresa lo preveda) è disponibile anche per persone con esigenze specifiche (disabili)	Punti 3
Il progetto di impresa prevede l'attivazione di servizi innovativi al turista (come ad esempio il servizio "bed&bike", locale per la preparazione e la messa a punto dell'attrezzatura sportiva e per l'escursionismo, etc.)	Punti 3
<b><i>Punteggio massimo tipo (B.3)</i></b>	<b><i>Max punti 10</i></b>

<b><i>B.3 - Qualità del progetto (contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSL nelle linea di intervento 1 e 2)</i></b>	
<b>Settore dell'artigianato tipico e dei prodotti tipici agroalimentari</b>	
Il progetto di impresa viene avviato in uno dei settori dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 21/97 e s.m.i.)	Punti 5
Il progetto di impresa si può inserire nella rete locale di microimprese sostenute dal PSL (Consorti di promozione, Associazioni tra imprese, etc.)	Punti 5
<b><i>Punteggio massimo tipo (B.3)</i></b>	<b><i>Max punti 10</i></b>



<b>B.3 - Qualità del progetto (contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSL nelle linee di intervento 1 e 2)</b>	
<b>Settore produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	
Il progetto di impresa prevede la produzione di energia idroelettrica attraverso l'installazione di microturbine nei condotti in pressione (acquedotti, prese d'acqua interrate per l'innevamento artificiale, etc.)	Punti 10
Il progetto di impresa prevede la produzione di energia (termica, elettrica) tramite l'utilizzo di scarti legnosi	Punti 10
<b>Punteggio massimo tipo (B.3)</b>	<b>Max punti 10</b>

5. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 55 punti (somma A + B.1 + B.2 + B.3). Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 15 punti.
6. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

### **Articolo 13 - Documentazione per la presentazione delle domande**

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- A. **Modulo di domanda di contributo** (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
  1. Descrizione sintetica del progetto e piano degli investimenti per l'avvio dell'attività (Allegato A1);
  2. Business plan (redatto secondo i requisiti minimi indicati nell'Allegato A.2) e copia della lettera di validazione dello stesso da parte della Provincia di Torino, Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale;
  3. Curriculum vitae del legale rappresentante e di tutti i soci (in caso di società), allegati al Business plan.
  4. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  5. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (in caso di società) con data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della domanda di contributo;
  6. Visura camerale storica del legale rappresentante e di tutti i soci (in caso di ditta individuale, solo la visura camerale storica del titolare);
  7. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è fatto obbligo la compilazione della dichiarazione contenuta nell'Allegato A.3;
  8. Dichiarazione in materia di *de minimis* (Allegato A4);

9. Permesso di costruire oppure:
  - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
  - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
  - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
10. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni interne ed esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
11. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il "*Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte*", nella sua ultima edizione ufficiale disponibile. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
12. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.  
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
13. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.  
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
14. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
15. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione

contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

**La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

## II PARTE - PROCEDURE

### Articolo 14 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

#### a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

*oppure*

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

[http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm),

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati uniti 21, 10128 – Torino  
(fax 011/4325651).

#### b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

*oppure*

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

**[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi\\_contributi/index.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml)** (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale –accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 15.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone** per l'istruttoria, all'indirizzo:

### **Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)**

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - creazione di microimprese nell'area GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 312 - azione 2*").

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

### **Articolo 15 - Termini di presentazione delle domande**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 2 agosto 2011 e fino al 3 novembre 2011** (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del 10 novembre 2011 deve essere consegnata la domanda cartacea.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere consegnata al GAL **entro e non oltre i cinque giorni lavorativi** successivi all'invio telematico.

3. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

### **Articolo 16 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive**

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

### **Articolo 17 - Ricevibilità della domanda**

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;

- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
  - presenza del codice fiscale / partita IVA.
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

### **Articolo 18 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento**

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
    - rispetto dei termini di presentazione;
    - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
    - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
    - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
  - b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 12.
2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 30.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 8.

#### **Articolo 19 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto**

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

#### **Articolo 20 - Dati personali e sensibili**

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

#### **Articolo 21 - Divieto di cumulabilità**

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.



## **Articolo 22 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

## **Articolo 23 - Termini di ultimazione degli interventi**

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2012.
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

## **Articolo 24 - Esclusioni particolari**

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
  - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
  - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
  - non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
  - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
  - siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2);
  - intendano operare con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda;
  - per l'attività per cui si richiede contributo, abbiano in corso un "patto di riservato dominio.
2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli

aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

### **Articolo 25 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi**

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 27 e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere sottoposte a valutazione del GAL.

3. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

### **Articolo 26 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni**

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

## **Articolo 27 - Adattamenti tecnico-economici**

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Le ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche.

Tale adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea di intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte del GAL.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico, non sono ammesse varianti.

## **Articolo 28 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture**

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il

beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

*b. Assegno*

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

*c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

*d. Vaglia postale*

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

*e. Carta di credito e/o bancomat*

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

## **2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.**

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

### **Articolo 29 – Controlli**

1. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto

nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

3. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL

4. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

### **Articolo 30 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. Non sono erogabili anticipi e neppure acconti sul contributo concesso.

2. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo (con procedura informatica);
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 28 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

3. Qualora la microimpresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto non fosse ancora attiva, al momento della presentazione della domanda di saldo deve dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività.

### **Articolo 31 - Controlli ex-post**

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

### **Articolo 32 - Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

### **Articolo 33 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione**

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0123 -52.16.36 con il seguente orario:

<b>GIORNO</b>	<b>ORARIO</b>
martedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
mercoledì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
giovedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Frazione Fè, 2 Ceres (TO) o presso lo Sportello Informativo del GAL di Via Brione, 4 – Givoletto (TO).

2. Per la validazione del progetto d'impresa gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, corso Inghilterra 7 Torino.

3. Per la verifica della fattibilità della propria idea imprenditoriale e la definizione del business plan, gli aspiranti imprenditori potranno anche utilizzare i servizi consulenziali gratuiti dello Sportello Creazione impresa della Provincia di Torino, servizio Mip – Mettersi in proprio, ai sensi del Protocollo di intesa per le iniziative di sviluppo e creazione d'impresa sottoscritto tra Provincia di Torino e GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone. Per ulteriori informazioni: n. verde del servizio Mip 800146766, oppure uffici del GAL (tel. 0123-52.16.36).

### **Articolo 34 - Disposizioni finali**

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

**2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.**

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet [www.gal-vallilanzocerondacasternone.it](http://www.gal-vallilanzocerondacasternone.it).
4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR.

### **Articolo 35 - Pubblicazione**

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL. Verrà dato avviso della pubblicazione tramite avviso inviato ai due quotidiani locali (Il Risveglio, Il Canavese).